



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTI gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2023_99 del 21 febbraio 2023, sullo stato di attuazione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF) a due anni dalla sua entrata in vigore, nella quale sono definite la metodologia per la valutazione del raggiungimento delle milestones e dei targets e la metodologia per determinare



l'importo da sospendere in caso di raggiungimento parziale degli obiettivi alla base di una richiesta di pagamento;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 ottobre 2021, concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il sistema di gestione e controllo del PNRR (SI.GE.CO) e tutti i suoi Allegati, adottato dall'Unità di Missione PNRR in data 1° dicembre 2022, modificato (versione 4.1) a gennaio 2024 e ss.mm.ii.;

VISTA la Missione 5 Inclusione e coesione – Componente 1 Politiche per il lavoro – Riforma 2 Lavoro Sommerso del PNRR (d'ora in poi M5C1 Riforma 1.2);

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, nonché degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

CONSIDERATO che l'attuazione della M5C1 Riforma 1.2 prevede, tra l'altro, il conseguimento del traguardo M5C1-8 “adozione di un Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso” e dell'obiettivo M5C1-11 “ulteriori azioni per contrastare il lavoro sommerso”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 febbraio 2022, n. 32, con il quale è stato istituito un Tavolo tecnico di lavoro per l'elaborazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, in attuazione della misura a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla M5C1 Riforma 1.2;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 dicembre 2022, n. 221, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 aprile 2023, n. 57 e s.m.i., che ha disposto la costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 aprile 2023, n. 58, di aggiornamento del Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso;



VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 marzo 2024, n. 50, con il quale è stata costituita, presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la task force lavoro sommerso;

VISTO che, tra gli interventi di prevenzione e compliance del citato “Piano Nazionale per la Lotta al Lavoro Sommerso 2023-2025”, è prevista una linea di azione dedicata alla costruzione di indicatori di affidabilità contributiva, tesi a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata, analoghi agli indici elaborati per l'individuazione di potenziali irregolarità fiscali, da sviluppare tramite una collaborazione tra INPS e altri Istituti, tra cui l'Agenzia delle Entrate e la SOSE- Soluzioni per il Sistema Economico (ad oggi, Sogei S.p.A.);

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l'articolo 9-bis;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 del decreto-legge n. 160 del 2024, che, ai commi da 5 a 8, prevede quanto segue:

“5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.

6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dell'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attività di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6 e sono stabiliti le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

8. Con le medesime modalità di cui al comma 7 è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026”.



SENTITO l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con e-mail prot. n. 11861 del 5 dicembre 2025;

SENTITO l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con e-mail prot. n. 11861 del 5 dicembre 2025;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione degli ISAC nei settori M21U e G44U)

1. Al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 1, commi da 5 a 7, del decreto-legge n. 160 del 2024, sono introdotti e approvati con il presente decreto, gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), nei settori M21U "Commercio all'ingrosso alimentare" e G44U "Servizi alberghieri ed extra-alberghieri".

2. L'ISAC per il settore M21U "Commercio all'ingrosso alimentare" è applicabile alle seguenti attività, identificate attraverso il codice ATECO:

- 46.31.10 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi;
- 46.31.20 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati;
- 46.32.10 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata;
- 46.32.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria;
- 46.33.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova;
- 46.33.20 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale;
- 46.34.10 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche;
- 46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche;
- 46.36.00 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno;
- 46.37.02 - Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie;
- 46.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi;
- 46.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi;
- 46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti;
- 46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari;
- 46.39.10 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;



- 46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco.

3. L'ISAC per il settore G44U "Servizi alberghieri ed extra-alberghieri" è applicabile alle seguenti attività, identificate attraverso il codice ATECO:

- 55.10.00 – Alberghi;
- 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
- 55.20.53 - Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche;
- 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.

4. Gli elementi necessari alla determinazione degli ISAC, di cui al comma 1, sono individuati sulla base delle note tecniche e metodologiche, di cui all'allegato 1 "Nota tecnica e metodologica M21U" e all'allegato 2 "Nota tecnica e metodologica G44U", che costituiscono parte integrante del presente decreto.

5. L'individuazione degli indicatori utilizzati per l'applicazione degli ISAC è effettuata sulla base delle informazioni acquisite dai dati ISA per gli anni 2019-2023, dai dati delle denunce contributive mensili e delle comunicazioni obbligatorie per il medesimo periodo, come specificato negli allegati tecnici 1 e 2 di cui al precedente comma 4.

6. Gli ISAC di cui al comma 1 si applicano ai datori di lavoro esercenti attività di impresa o professionale, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in maniera prevalente nei settori economici indicati dal presente articolo.

Articolo 2

(Procedimento e premialità)

1. Entro il 31 marzo 2026, l'INPS trasmette, in via telematica, ai datori di lavoro rientranti nei settori di cui all'articolo 1, una comunicazione di "*compliance*" che riporta le risultanze di eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori utilizzati nell'ambito del modello ISAC di riferimento e del conseguimento del target del PNRR, di cui alla Misura 5, Componente 1 - Riforma 1.2. In caso di scostamento dai valori normali degli indicatori, nella comunicazione viene specificata l'entità dello stesso, tra le opzioni "lieve" o "significativo". Nella medesima comunicazione viene fornita, ove possibile, una stima del numero di giornate lavorative utili a riportare uno o più indicatori nella fascia di normalità. Atteso che lo scopo della comunicazione è di promuovere la corretta contribuzione, tale stima ha carattere puramente indicativo e non comporta alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro.

2. Il datore di lavoro che risulta conforme al modello ISAC rientra nella cosiddetta "fascia di normalità", senza scostamenti "lievi" o "significativi". Il datore di lavoro, che rientra nella fascia di normalità, è comunicato, nel rispetto della disciplina normativa sulla protezione dei dati personali, dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Ispettorato Nazionale



del Lavoro (INL), per l'orientamento delle attività di vigilanza in materia contributiva. A tale fine, costituisce elemento premiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 160 del 2024, non sottoporre i datori di lavoro che rientrano nella fascia di normalità ad accertamenti ispettivi prioritari, nell'ambito della programmazione annuale della vigilanza in materia contributiva.

Articolo 3

(Criteri e modalità per l'aggiornamento periodico degli ISAC)

1. L'aggiornamento degli ISAC viene effettuato, di norma, ogni due anni, tenendo conto delle modifiche e degli aggiornamenti dei codici ATECO.

Articolo 4

(Tipologie di datori di lavoro esclusi)

1. In fase di prima applicazione, gli ISAC approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che al 1° gennaio 2026 hanno cessato la propria attività in via definitiva.

Articolo 5

(Monitoraggio)

1. Al fine di valutare l'impatto qualitativo dell'introduzione sperimentale degli ISAC nei settori complessivamente previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, l'INPS, in collaborazione con l'INL, effettua un monitoraggio degli esiti delle attività relative alla definizione degli ISAC.

2. L'INPS trasmette il rapporto di monitoraggio di cui al comma 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo 2027.

3. Al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva e di definire un modello di "*compliance*" che favorisca l'emersione dal lavoro irregolare, tenendo conto dei risultati del monitoraggio della prima applicazione degli ISAC, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un Osservatorio sull'attuazione della misura, denominato "Osservatorio ISAC".

4. L'Osservatorio di cui al comma 3 è disciplinato con decreto del Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da:

- a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) tre rappresentanti di INPS;
- c) tre rappresentanti dell'INL;



d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori e un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro, del settore economico riferibile all'ISAC in esame.

5. Alle riunioni dell'Osservatorio possono partecipare anche ulteriori soggetti, in qualità di esperti e di tecnici in materia giuridica, statistica ed economica, in coerenza con la definizione degli ISAC.

6. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it – sezioni “Pubblicità legale” e “Normativa”.

Roma,

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Marina Elvira Calderone

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Giancarlo Giorgetti

Allegati:



1. Nota Tecnica e Metodologica Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) - Commercio all'ingrosso alimentare (Settore M21U).
2. Nota Tecnica e Metodologica Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) - Servizi alberghieri ed extra-alberghieri (Settore G44U).



**NOTA TECNICA E METODOLOGICA (M21U)
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ CONTRIBUTIVA
ISAC COMMERCIO ALL'INGROSSO ALIMENTARE**



UNIVERSO DI RIFERIMENTO

Le attività svolte dalle imprese oggetto di analisi afferiscono ai seguenti codici Ateco 2007 che definiscono il perimetro del campo di osservazione considerato:

- 46.31.10 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
- 46.31.20 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
- 46.32.10 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
- 46.32.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
- 46.33.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
- 46.33.20 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
- 46.34.10 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
- 46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
- 46.36.00 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
- 46.37.02 - Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
- 46.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- 46.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
- 46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
- 46.39.10 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
- 46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco.

Ai fini dell'elaborazione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) sono stati presi in considerazione i dati microeconomici delle imprese derivanti dall'applicazione degli ISA, di fonte Agenzia delle Entrate¹, ed i corrispondenti dati sulla forza lavoro dichiarata nelle denunce delle stesse imprese effettuate attraverso il modello UNIEMENS di fonte INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Questi dati sono stati integrati con dati di fonte Ministero del Lavoro relativi alla forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione.

L'integrazione delle banche dati dei suddetti Enti è stata effettuata in riferimento ai periodi d'imposta compresi tra il 2019 e il 2023.

¹ Sono interessati dall'applicazione degli ISA gli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA che dichiarano, in termini generali, ricavi o compensi sotto la soglia massima di euro 5.164.569 e per i quali non risultino specifiche cause di esclusione, quali ad esempio aver iniziato o cessato l'attività nello specifico periodo di imposta, avvalersi del regime forfetario agevolato. Per tutte le informazioni sugli ISA nonché per le relative cause di esclusione si rimanda al sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/isa>.



MODELLI DI BUSINESS DEL SETTORE

Ai fini della definizione dell'affidabilità contributiva rileva l'informazione derivante dai Modelli di Business del settore che rappresentano una modalità di classificazione aziendale in grado di raggruppare imprese con caratteristiche simili in termini di modalità operative attuate sul mercato.

Come riportato nella Nota Tecnica e Metodologica dell'ISA CM21U² (NTM CM21U), i Modelli di Business descrivono la struttura della catena del valore posta a fondamento del processo di produzione del bene o del servizio oggetto di analisi. Essi riflettono le differenze fondamentali derivanti dalle diverse configurazioni organizzative adottate per la realizzazione di tale processo di produzione oltre che dalle competenze specifiche impiegate ai medesimi fini.

È bene notare che è possibile che un'impresa non sia associata ad un solo MoB, cioè a quello che è più simile alla sua struttura a partire dai dati esaminati. L'impresa potrebbe essere associata, con una certa probabilità, ad ogni specifico Mob che rifletta la sua realtà organizzativa: questa peculiarità rende il modello di stima più flessibile e, pertanto, più verosimile la stima prodotta dagli indicatori calcolati.

I Mob rappresentativi dell'ISA CM21U risultano essere così strutturati:

- MoB 1 - Imprese all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio utilizzando una rete commerciale di agenti e/o la propria forza vendita, con assortimento generalmente diversificato
- MoB 2 - Imprese all'ingrosso che effettuano in prevalenza tentata vendita e/o vendita porta a porta, con assortimento generalmente diversificato
- MoB 3 - Imprese all'ingrosso con offerta prevalente di prodotti ittici freschi, che effettuano per lo più vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, talvolta integrata da vendita in sede
- MoB 4 - Imprese all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, con assortimento generalmente diversificato
- MoB 5 - Imprese all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, con offerta focalizzata su latte, uova e formaggi freschi
- MoB 6 - Imprese all'ingrosso che effettuano per lo più vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, talvolta integrata da vendita in sede, con offerta focalizzata su carne fresca (compresa confezionata)
- MoB 7 - Imprese all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, per lo più di frutta, ortaggi e legumi freschi, patate, olive, funghi
- MoB 8 - Imprese all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, in genere integrata da vendita in sede, con assortimento generalmente diversificato

² Per una disamina completa degli elementi che determinano la definizione dei MoB si rimanda alla Nota tecnica e Metodologica CM21U, allegato 73 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 8 febbraio 2023.



ALLEGATO 1

- MoB 9 - Imprese all'ingrosso che effettuano per lo più vendita in sede al banco e/o a libero servizio (cash & carry), con offerta prevalente di frutta, ortaggi e legumi freschi, patate, olive, funghi
- MoB 10 - Imprese all'ingrosso che effettuano in prevalenza tentata vendita e/o vendita porta a porta, per lo più di latte, uova e formaggi freschi
- MoB 11 - Imprese all'ingrosso che effettuano per lo più tentata vendita e/o vendita porta a porta e offrono in genere frutta, ortaggi e legumi freschi, patate, olive, funghi
- MoB 12 - Imprese all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, per lo più di carne fresca (compresa confezionata)

INDICATORI DI AFFIDABILITÀ

Per lo studio dell'affidabilità contributiva dei datori di lavoro rientranti nel settore considerato è stato predisposto un insieme di indicatori di compliance che permettono di analizzare diversi aspetti legati alla gestione della forza lavoro impiegata.

Un indicatore si definisce elementare quando basato su calcoli e raffronti semplici e diretti effettuati sui dati disponibili che puntano a individuare situazioni atipiche della singola impresa in relazione ai dati dichiarati da tutte le imprese del settore. Le valutazioni di affidabilità per ogni indicatore elementare si evincono, pertanto, dal posizionamento del singolo soggetto rispetto alla distribuzione dei valori di tutti i soggetti analizzati, eventualmente comparando gruppi differenziati in base alle caratteristiche strutturali, ai MoB, al territorio o ad altre aggregazioni ritenute rilevanti per il settore d'esame. Le eventuali dichiarazioni atipiche si determinano come divergenza dei soggetti rispetto a valori soglia individuati³ come plausibili per lo specifico indicatore.

L'insieme degli indicatori elementari utilizzati ai fini della definizione dell'affidabilità contributiva nel settore del Commercio all'ingrosso alimentare risulta essere così articolato:

- Assenza dipendenti dichiarazione ISA - presenza dipendenti dichiarazione INPS
- Assenza dipendenti dichiarazione INPS - presenza dipendenti dichiarazione ISA
- Valore dei beni strumentali per addetto
- Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto
- Numero di veicoli per addetto
- Quota di impiego di lavoro part-time
- Quota di impiego di lavoro a termine
- Quota di impiego di lavoro stagionale

³ I valori soglia identificati corrispondono a specifici percentili all'interno delle distribuzioni dei valori osservati per ciascun indicatore. In particolare, dopo aver ordinato in modo crescente tutti i valori rilevati dell'indicatore associato a ciascuna impresa, i percentili costituiscono indici statistici che suddividono la distribuzione in 100 intervalli di uguale ampiezza; ad esempio, il 90° percentile rappresenta il valore al di sotto del quale ricade il 90% delle imprese, ossia coloro che presentano un valore dell'indicatore inferiore al percentile stesso, mentre il restante 10% presenta valori superiori a tale soglia.



ALLEGATO 1

- Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione
- Quota di impiego di apprendisti

Un indicatore complesso, invece, è definito attraverso una funzione di stima econometrica della potenziale domanda di forza lavoro (input) e una volta ottenuto un valore teorico di input mediante la stima del modello, tale valore viene confrontato con quello dichiarato per determinarne la conformità e ottenere una classificazione delle imprese.

Con riferimento al settore del Commercio all'ingrosso alimentare viene considerato complesso l'indicatore *Forza lavoro dipendente* che ha come obiettivo la stima delle giornate di lavoro dipendente dichiarate nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS) sulla base di una serie di variabili esplicative desunte dai corrispondenti modelli dichiarativi fiscali.

Si riportano, di seguito, le definizioni e le modalità di applicazione di ogni indicatore sopra citato per l'intervallo temporale 2019-2023.

Assenza dipendenti dichiarazione ISA - presenza dipendenti dichiarazione INPS

In tale ipotesi, l'obiettivo del confronto tra dati ISA e dati INPS si traduce nella possibile rilevazione di imprese per le quali l'utilizzo di forza lavoro dipendente emerge dalle dichiarazioni contributive ma non dalle dichiarazioni fiscali.

Più specificatamente, qualora nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS) siano dichiarate giornate di lavoro dipendente ma nel Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione ed elaborazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Agenzia delle Entrate) non risultino dichiarate giornate di lavoro per i dipendenti, l'indicatore rileverà la non coerenza dichiarativa.

Assenza dipendenti dichiarazione INPS - presenza dipendenti dichiarazione ISA

L'obiettivo del confronto tra i dati in questo caso si concretizza nella rilevazione della possibile presenza di imprese per le quali risulta l'utilizzo di forza lavoro dipendente dai dichiarativi fiscali ma non da quelli contributivi.

Più specificatamente, qualora siano dichiarate giornate di lavoro dipendente nel Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione ed elaborazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Agenzia delle Entrate) ma non risultino dichiarate giornate per lavoratori dipendenti nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS), l'indicatore rileverà la non coerenza dichiarativa.

Valore dei beni strumentali per addetto

L'indicatore verifica la plausibilità del Valore dei beni strumentali in rapporto al numero di addetti impiegati.



ALLEGATO 1

L'indicatore è calcolato come rapporto tra il Valore dei beni strumentali (espresso in migliaia) e il numero di addetti in presenza di "Giornate lavorate dai dipendenti" risultanti nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS)⁴.

L'impresa presenta un valore non coerente dell'indicatore quando lo stesso supera il 95° percentile della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per riportare l'indicatore entro la soglia del 95° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate fornisce una misura indicativa del "gap" di fattore lavoro calcolato in giornate nell'ambito dell'indicatore, e a seconda dell'entità del "gap" lo scostamento sarà classificato come "lieve" o "significativo".

Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e tengono conto dell'eventuale presenza di forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione.

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.

L'indicatore si applica in presenza di "Giornate lavorate dai dipendenti".

Costo del venduto e per la produzione dei servizi per addetto

L'indicatore verifica la plausibilità del Costo del venduto e della produzione dei servizi in rapporto al numero di addetti impiegati.

L'indicatore è calcolato come rapporto tra il Costo del venduto e la produzione dei servizi (espresso in migliaia) e il numero di addetti in presenza di "Giornate lavorate dai dipendenti" nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS)⁴.

L'impresa presenta un valore non coerente dell'indicatore quando lo stesso supera il 90° percentile della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per riportare l'indicatore entro la soglia del 90° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate fornisce una misura indicativa del "gap" di fattore lavoro calcolato in giornate nell'ambito dell'indicatore, e a seconda dell'entità del "gap" lo scostamento sarà classificato come "lieve" o "significativo".

Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e tengono conto dell'eventuale presenza di forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione.

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.

L'indicatore si applica in presenza di "Giornate lavorate dai dipendenti".

⁴ Si rimanda alla sezione *Formule delle variabili e degli indicatori* per i dettagli sulle variabili e le relative modalità di calcolo impiegate.



Numero di veicoli per addetto

L'indicatore verifica la plausibilità del Numero dei veicoli⁵ in rapporto al numero di addetti impiegati.

L'indicatore è calcolato come rapporto tra il Numero dei veicoli e il numero di addetti in presenza di "Giornate lavorate dai dipendenti" nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS)⁴.

L'impresa presenta un valore non coerente dell'indicatore quando lo stesso supera il 90° percentile della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per riportare l'indicatore entro la soglia del 90° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate fornisce una misura indicativa del "gap" di fattore lavoro calcolato in giornate nell'ambito dell'indicatore, e a seconda dell'entità del "gap" lo scostamento sarà classificato come "lieve" o "significativo".

Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business".

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.

L'indicatore si applica in presenza di "Giornate lavorate dai dipendenti".

Forza lavoro dipendente

L'indicatore misura l'affidabilità della forza lavoro dipendente complessivamente dichiarata dai contribuenti in termini di giornate lavorate dai dipendenti risultanti nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS).

L'indicatore è calcolato come scostamento tra le "Giornate lavorate dai dipendenti" e le corrispondenti giornate di lavoro stimate.

Le giornate stimate sono determinate sulla base di una funzione di regressione le cui covariate⁴ sono riportate nella seguente **Tabella delle variabili utilizzate nel modello di regressione**. La stima è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno specifico "coefficiente individuale" che risulta calcolato sulla base dei dati del panel utilizzato per la definizione dell'affidabilità contributiva relativi al medesimo contribuente qualora disponibili. La stima tiene conto di un coefficiente di rivalutazione poiché la specificazione è nei logaritmi. I criteri per la determinazione del coefficiente di rivalutazione sono riportati nell'Allegato 88 - Descrizione della metodologia statistico-economica, allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 8 febbraio 2023.

La differenza tra il numero giornate di stimate e il numero di giornate lavorate fornisce una misura indicativa del "gap" di fattore lavoro calcolato in giornate nell'ambito del modello di regressione, e a seconda dell'entità del "gap" lo scostamento sarà classificato come "lieve" o "significativo".

⁵ Ai fini del calcolo dell'indicatore vengono considerati i veicoli risultanti nella Motorizzazione Civile appartenenti alle seguenti categorie di destinazione: C - autocarro per trasporto di cose; E - semirimorchio per trasporto specifico; H - semirimorchio per trasporto cose; P - autoveicoli trasporto promiscuo persone/cose; R - rimorchio per trasporto cose. Nel calcolo non vengono considerati i veicoli cessati.



Tabella delle variabili utilizzate nel modello di regressione

Variabili		Interpretazione
Valore dei beni strumentali	(*)	Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,18% della forza lavoro dipendente stimata
Costo del venduto e per la produzione di servizi	(*)	Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,26% della forza lavoro dipendente stimata
Numero unità locali	(**)	Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,24% della forza lavoro dipendente stimata
Ammortamenti per beni mobili strumentali	(*)	Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,04% della forza lavoro dipendente stimata
Canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	(*)	Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,03% della forza lavoro dipendente stimata
Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	(*)	Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,21% della forza lavoro dipendente stimata
Periodo d'imposta 2020		In corrispondenza del periodo d'imposta 2020 si ha una flessione del 12,21% della forza lavoro dipendente stimata
Periodo d'imposta 2021		In corrispondenza del periodo d'imposta 2021 si ha una flessione dell'8,33% della forza lavoro dipendente stimata
Periodo d'imposta 2022		In corrispondenza del periodo d'imposta 2022 si ha un aumento del 2,76% della forza lavoro dipendente stimata



Variabili		Interpretazione
Periodo d'imposta 2023		In corrispondenza del periodo d'imposta 2023 si ha un aumento del 5,18% della forza lavoro dipendente stimata
Probabilità di appartenenza al MoB 2 - Imprese all'ingrosso che effettuano in prevalenza tentata vendita e/o vendita porta a porta, con assortimento generalmente diversificato		L'appartenenza al MoB determina una diminuzione del 13,20% della forza lavoro dipendente stimata
Probabilità di appartenenza al MoB 4 - Imprese all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, con assortimento generalmente diversificato		L'appartenenza al MoB determina una diminuzione del 21,04% della forza lavoro dipendente stimata
Probabilità di appartenenza al MoB 5 - Imprese all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, con offerta focalizzata su latte, uova e formaggi freschi		L'appartenenza al MoB determina una diminuzione del 21,92% della forza lavoro dipendente stimata
Probabilità di appartenenza al MoB 7 - Imprese all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, per lo più di frutta, ortaggi e legumi freschi, patate, olive, funghi		L'appartenenza al MoB determina una diminuzione del 17,08% della forza lavoro dipendente stimata
Probabilità di appartenenza al MoB 10 - Imprese all'ingrosso che effettuano in prevalenza tentata vendita e/o vendita porta a porta, per lo più di latte, uova e formaggi freschi		L'appartenenza al MoB determina una diminuzione del 15,70% della forza lavoro dipendente stimata
Probabilità di appartenenza al MoB 12 - Imprese all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, per lo più di carne fresca (compresa confezionata)		L'appartenenza al MoB determina una diminuzione del 15,98% della forza lavoro dipendente stimata
Addetti non dipendenti	(**)	Un aumento dell'1% della variabile determina una diminuzione dello 0,39% della forza lavoro dipendente stimata
Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti)	(**)	Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,04% della forza lavoro dipendente stimata



Variabili		Interpretazione
(Costo del venduto e per la produzione di servizi) x (Valore dei beni strumentali)	(***)	Un aumento dell'1% della variabile determina una diminuzione dello 0,002% della forza lavoro dipendente stimata
(Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio) x (Valore dei beni strumentali)	(***)	Un aumento dell'1% della variabile determina una diminuzione dello 0,004% della forza lavoro dipendente stimata
Intercetta		3,91037939034677

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come $LN[1+XC/1.000]$ e sono espresse a prezzi costanti 2023 attraverso l'utilizzo dell'indice FOI (fonte: ISTAT).

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come $LN[1+XN]$

(***) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come $LN(1+XS)$

La variabile dipendente è utilizzata in stima come $LN[GG]$ dove: GG è uguale al numero di giornate lavorate dai dipendenti.

Quota di impiego di lavoro part-time

L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo parziale ed il totale delle giornate lavorative dei dipendenti di un'impresa come risultanti nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS), rappresentando così il peso del lavoro part-time rispetto al lavoro dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa.

L'impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l'85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell'indicatore presenteranno uno scostamento classificato come "significativo", ad eccezione delle imprese fino a tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come "lieve".

Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti⁶.

⁶ Ai fini del calcolo dello scostamento viene considerata la seguente articolazione del numero dei dipendenti INPS: i) Oltre 1 fino a 2 dipendenti; ii) Oltre 2 fino a 3 dipendenti; iii) Oltre 3 fino a 4 dipendenti; iv) Oltre 4 fino a 5 dipendenti; v) Oltre 5 dipendenti.



L'indicatore si applica in presenza di un "Numero dipendenti INPS" maggiore di 1.

Quota di impiego di lavoro a termine

L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da lavoratori con contratto di lavoro dipendente a termine ed il totale delle giornate lavorative dei dipendenti di un'impresa, rappresentando così il peso del lavoro a termine rispetto al lavoro dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa.

L'impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l'85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell'indicatore presenteranno uno scostamento classificato come "significativo", ad eccezione delle imprese fino a tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come "lieve".

Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti⁶.

L'indicatore si applica in presenza di un "Numero dipendenti INPS" maggiore di 1.

Quota di impiego di lavoro stagionale

L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da lavoratori con contratto di lavoro dipendente stagionale ed il totale delle giornate lavorative dei dipendenti di un'impresa, rappresentando così il peso del lavoro stagionale rispetto al lavoro dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa.

L'impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l'85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell'indicatore presenteranno uno scostamento classificato come "significativo", ad eccezione delle imprese fino a tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come "lieve".

Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti⁶.

L'indicatore si applica in presenza di un "Numero dipendenti INPS" maggiore di 1.

Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione

L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) e il numero totale di dipendenti e collaboratori, rappresentando il peso del lavoro con contratti di collaborazione rispetto alla somma del lavoro dipendente e del lavoro con contratto di collaborazione complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa.



ALLEGATO 1

L'impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l'85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell'indicatore presenteranno uno scostamento classificato come "significativo", ad eccezione delle imprese fino a tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come "lieve".

Le soglie di riferimento sono differenziate per numero di dipendenti⁷.

L'indicatore si applica in presenza di almeno un "Dipendente".

Quota di impiego di apprendisti

L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da lavoratori con contratto di lavoro dipendente di apprendistato ed il totale delle giornate lavorative dei dipendenti di un'impresa, rappresentando così il peso del lavoro in apprendistato rispetto al lavoro dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa.

L'impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l'85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell'indicatore presenteranno uno scostamento classificato come "significativo".

Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti⁸.

L'indicatore si applica in presenza di "Giornate lavorate dai dipendenti".

⁷ Ai fini del calcolo dello scostamento viene considerata la seguente articolazione dei dipendenti:
i) 2 dipendenti; ii) 3 dipendenti; iii) 4 dipendenti; iv) 5 dipendenti; v) oltre 5 dipendenti.

⁸ Ai fini del calcolo dello scostamento viene considerata la seguente articolazione del numero dei dipendenti INPS: i) Fino ad un dipendente; ii) Oltre 1 fino a 2 dipendenti; iii) Oltre 2 fino a 3 dipendenti; iv) Oltre 3 fino a 4 dipendenti; v) Oltre 4 fino a 5 dipendenti; vi) Oltre 5 dipendenti.



FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell'ISAC Commercio all'ingrosso alimentare. Ad eccezione della variabile Numero dipendenti INPS, calcolata sul totale delle giornate dei lavoratori dipendenti risultanti nella denuncia UNIEMENS di fonte INPS, tutte le altre variabili sono desunte dal corrispondente modello dichiarativo ISA, come riportato nella corrispondente Nota tecnica e Metodologica CM21U allegato 73 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 8 febbraio 2023 a cui si rimanda per i relativi elementi di dettaglio. Sono state prese in considerazione le comunicazioni obbligatorie dall'archivio UNISOMM per determinare i dipendenti utilizzati in somministrazione.

Addetti⁹ (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti INPS + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa + Numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + Numero associati in partecipazione.

Addetti (società) = Numero dipendenti INPS + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + Numero associati in partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.

Addetti¹⁰ non dipendenti (ditte individuali) = Titolare + Numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + Numero associati in partecipazione.

Addetti non dipendenti (società) = Numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + Numero associati in partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.

⁹ Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa, il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell'attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12. Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).

¹⁰ Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell'attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12. Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a "Numero di mesi di attività nel corso del periodo d'imposta" diviso 12, allora il numero addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare - Numero dipendenti ISA). Il Numero dipendenti ISA è pari al Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente diviso 312.



Costo del venduto e per la produzione di servizi¹¹ = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti] - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.

Numero delle unità locali = Numero delle unità locali con Comune compilato.

Numero dipendenti INPS = "Giornate lavorate dai dipendenti" denuncia UNIAMMENS diviso 312

Periodo d'imposta 2020 = 1 nel periodo d'imposta 2020; altrimenti la variabile assume valore zero.

Periodo d'imposta 2021 = 1 nel periodo d'imposta 2021; altrimenti la variabile assume valore zero.

Periodo d'imposta 2022 = 1 nel periodo d'imposta 2022; altrimenti la variabile assume valore zero.

Periodo d'imposta 2023 = 1 nel periodo d'imposta 2023; altrimenti la variabile assume valore zero.

Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell'attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.

¹¹ Ad esclusione dell'utilizzo nell'ambito dell'indicatore "Costo del venduto e per la produzione dei servizi per addetto", se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.



**NOTA TECNICA E METODOLOGICA (G44U)
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ CONTRIBUTIVA
ISAC STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED
EXTRALBERGHIERE**



UNIVERSO DI RIFERIMENTO

Le attività svolte dalle imprese oggetto di analisi afferiscono ai seguenti codici Ateco 2007 che definiscono il perimetro del campo di osservazione considerato:

- 55.10.00 - Alberghi
- 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- 55.20.53 - Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche
- 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

Ai fini dell'elaborazione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) sono stati presi in considerazione i dati microeconomici delle imprese derivanti dall'applicazione degli ISA di fonte Agenzia delle Entrate¹ ed i corrispondenti dati sulla forza lavoro dichiarata nelle denunce delle stesse imprese effettuate attraverso il modello UNIEMENS di fonte INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Questi dati sono stati integrati con dati di fonte Ministero del Lavoro relativi alla forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione.

L'integrazione delle banche dati dei suddetti Enti è stata effettuata in riferimento ai periodi d'imposta compresi tra il 2019 e il 2023.

MODELLI DI BUSINESS DEL SETTORE

Ai fini della definizione dell'affidabilità contributiva rileva l'informazione derivante dai Modelli di Business del settore che rappresentano una modalità di classificazione aziendale in grado di raggruppare imprese con caratteristiche simili in termini di modalità operative attuate sul mercato.

Come riportato nella Nota Tecnica e Metodologica dell'ISA DG44U² (NTM DG44U), i Modelli di Business descrivono la struttura della catena del valore posta a fondamento del processo di produzione del bene o del servizio oggetto di analisi. Essi riflettono le differenze fondamentali derivanti dalle diverse configurazioni organizzative adottate per la realizzazione di tale processo di produzione oltre che dalle competenze specifiche impiegate ai medesimi fini.

È bene notare che è possibile che un'impresa non sia associata ad un solo MoB, cioè a quello che è più simile alla sua struttura a partire dai dati esaminati. L'impresa potrebbe essere associata, con una

¹ Sono interessati dall'applicazione degli ISA gli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA che dichiarano, in termini generali, ricavi o compensi sotto la soglia massima di euro 5.164.569 e per i quali non risultino specifiche cause di esclusione, quali ad esempio aver iniziato o cessato l'attività nello specifico periodo di imposta, avvalersi del regime forfetario agevolato. Per tutte le informazioni sugli ISA nonché per le relative cause di esclusione si rimanda al sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/isa>

² Per una disamina completa degli elementi che determinano la definizione dei MoB si rimanda alla Nota tecnica e Metodologica DG44U, allegato 22 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2024.



ALLEGATO 2

certa probabilità, ad ogni specifico Mob che rifletta la sua realtà organizzativa: questa peculiarità rende il modello di stima più flessibile e, pertanto, più verosimile la stima prodotta dagli indicatori calcolati.

I Mob rappresentativi dell'ISA DG44U risultano essere così strutturati:

- MOB 1 - Case vacanze
- MOB 2 - Alloggi per studenti e lavoratori
- MOB 3 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio bassa
- MOB 4 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio bassa che forniscono prevalentemente servizio di mezza pensione e pensione completa
- MOB 5 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio alta
- MOB 6 - RTA di categoria intermedia e medio bassa
- MOB 7 - Strutture ricettive alberghiere di categoria intermedia che forniscono prevalentemente servizio di mezza pensione e pensione completa
- MOB 8 - Strutture ricettive alberghiere di categoria intermedia
- MOB 9 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio alta che forniscono prevalentemente servizio di mezza pensione e pensione completa
- MOB 10 - Affittacamere e bed and breakfast
- MOB 11 - RTA di categoria medio alta
- MOB 12 - Strutture alberghiere che offrono servizi di tipo termale

INDICATORI DI AFFIDABILITÀ

Per lo studio dell'affidabilità contributiva dei datori di lavoro rientranti nel settore considerato è stato predisposto un insieme di indicatori di compliance che permettono di analizzare diversi aspetti legati alla gestione della forza lavoro impiegata.

Un indicatore si definisce elementare quando basato su calcoli e raffronti semplici e diretti effettuati sui dati disponibili che puntano a individuare situazioni atipiche della singola impresa in relazione ai dati dichiarati da tutte le imprese del settore. Le valutazioni di affidabilità per ogni indicatore elementare si evincono, pertanto, dal posizionamento del singolo soggetto rispetto alla distribuzione dei valori di tutti i soggetti analizzati, eventualmente comparando gruppi differenziati in base alle caratteristiche strutturali, ai MoB, al territorio o ad altre aggregazioni ritenute rilevanti per il settore d'esame. Le eventuali dichiarazioni atipiche si determinano come divergenza dei soggetti rispetto a valori soglia individuati³ come plausibili per lo specifico indicatore.

³ I valori soglia identificati corrispondono a specifici percentili all'interno delle distribuzioni dei valori osservati per ciascun indicatore. In particolare, dopo aver ordinato in modo crescente tutti i valori rilevati dell'indicatore associato a ciascuna impresa, i percentili costituiscono indici statistici che suddividono la distribuzione in 100 intervalli di uguale ampiezza; ad esempio, il 90° percentile rappresenta il valore al di sotto del quale ricade il 90% delle imprese, ossia coloro che presentano un valore dell'indicatore inferiore al percentile stesso, mentre il restante 10% presenta valori superiori a tale soglia.



ALLEGATO 2

L'insieme degli indicatori elementari utilizzati ai fini della definizione dell'affidabilità contributiva nel settore *Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere* risulta essere così articolato:

- Assenza dipendenti dichiarazione ISA - presenza dipendenti dichiarazione INPS
- Assenza dipendenti dichiarazione INPS - presenza dipendenti dichiarazione ISA
- Valore dei beni strumentali per addetto
- Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto
- Presenze per addetto
- Numero totale dei posti letto fissi per addetto
- Tasso medio di occupazione
- Quota di impiego di lavoro part-time
- Quota di impiego di lavoro a termine
- Quota di impiego di lavoro stagionale
- Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione
- Quota di impiego di apprendisti

Un indicatore complesso, invece, è definito attraverso una funzione di stima econometrica della potenziale domanda di forza lavoro (input) e una volta ottenuto un valore teorico di input mediante la stima del modello, tale valore viene confrontato con quello dichiarato per determinarne la conformità e ottenere una classificazione delle imprese.

Con riferimento al settore Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere viene considerato complesso l'indicatore *Forza lavoro dipendente* che ha come obiettivo la stima delle giornate di lavoro dipendente dichiarate nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS) sulla base di una serie di variabili esplicative desunte dai corrispondenti modelli dichiarativi fiscali.

Si riportano, di seguito, le definizioni e le modalità di applicazione di ogni indicatore sopra citato per l'intervallo temporale 2019-2023.

Assenza dipendenti dichiarazione ISA - presenza dipendenti dichiarazione INPS

In tale ipotesi, l'obiettivo del confronto tra dati ISA e dati INPS si traduce nella possibile rilevazione di imprese per le quali l'utilizzo di forza lavoro dipendente emerge dalle dichiarazioni contributive ma non dalle dichiarazioni fiscali.

Più specificatamente, qualora nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS) siano dichiarate giornate di lavoro dipendente ma nel Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione ed elaborazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Agenzia delle Entrate) non risultino dichiarate giornate di lavoro per i dipendenti, l'indicatore rileverà la non coerenza dichiarativa.

Assenza dipendenti dichiarazione INPS - presenza dipendenti dichiarazione ISA

L'obiettivo del confronto tra i dati in questo caso si concretizza nella rilevazione della possibile presenza di imprese per le quali risulta l'utilizzo di forza lavoro dipendente dai dichiarativi fiscali ma non da quelli contributivi.



ALLEGATO 2

Più specificatamente, qualora siano dichiarate giornate di lavoro dipendente nel Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione ed elaborazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Agenzia delle Entrate) ma non risultino dichiarate giornate per lavoratori dipendenti nella denuncia individuale UNIAMENS (INPS), l'indicatore rileverà la non coerenza dichiarativa.

Valore dei beni strumentali per addetto

L'indicatore verifica la plausibilità del Valore dei beni strumentali in rapporto al numero di addetti impiegati.

L'indicatore è calcolato come rapporto tra il Valore dei beni strumentali (espresso in migliaia) e il numero di addetti in presenza di "Giornate lavorate dai dipendenti" risultanti nella denuncia individuale UNIAMENS (INPS)⁴.

L'impresa presenta un valore non coerente dell'indicatore quando lo stesso supera il 95° percentile della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per riportare l'indicatore entro la soglia del 95° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate fornisce una misura indicativa del "gap" di fattore lavoro calcolato in giornate nell'ambito dell'indicatore, e a seconda dell'entità del "gap" lo scostamento sarà classificato come "lieve" o "significativo".

Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e tengono conto dell'eventuale presenza di forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione.

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.

L'indicatore si applica in presenza di "Giornate lavorate dai dipendenti".

Costo del venduto e per la produzione dei servizi per addetto

L'indicatore verifica la plausibilità del Costo del venduto e della produzione dei servizi in rapporto al numero di addetti impiegati.

L'indicatore è calcolato come rapporto tra il Costo del venduto e la produzione dei servizi (espresso in migliaia) e il numero di addetti in presenza di "Giornate lavorate dai dipendenti" nella denuncia individuale UNIAMENS (INPS)⁴.

L'impresa presenta un valore non coerente dell'indicatore quando lo stesso supera il 90° percentile della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per riportare l'indicatore entro la soglia del 90° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate fornisce una misura indicativa del "gap" di fattore lavoro calcolato in giornate nell'ambito

⁴ Si rimanda alla sezione *Formule delle variabili e degli indicatori* per i dettagli sulle variabili e le relative modalità di calcolo impiegate.



ALLEGATO 2

dell'indicatore, e a seconda dell'entità del "gap" lo scostamento sarà classificato come "lieve" o "significativo".

Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e tengono conto dell'eventuale presenza di forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione.

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.

L'indicatore si applica in presenza di "Giornate lavorate dai dipendenti".

Presenze per addetto

L'indicatore verifica la plausibilità del numero totale delle Presenze in rapporto al numero di addetti impiegati. L'indicatore è calcolato come rapporto tra il numero totale delle Presenze e il numero di addetti in presenza di "Giornate lavorate dai dipendenti" nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS)⁴.

L'impresa presenta un valore non coerente dell'indicatore quando lo stesso supera il 90° percentile della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per riportare l'indicatore entro la soglia del 90° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate fornisce una misura indicativa del "gap" di fattore lavoro calcolato in giornate nell'ambito dell'indicatore, e a seconda dell'entità del "gap" lo scostamento sarà classificato come "lieve" o "significativo".

Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e tengono conto dell'eventuale presenza di forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione.

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.

L'indicatore si applica in presenza di "Giornate lavorate dai dipendenti".

Numero totale dei posti letto fissi per addetto

L'indicatore verifica la plausibilità del numero totale dei posti letto fissi in rapporto al numero di addetti impiegati. L'indicatore è calcolato come rapporto tra il numero totale dei posti letto fissi e il numero di addetti in presenza di "Giornate lavorate dai dipendenti" nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS)⁴.

L'impresa presenta un valore non coerente dell'indicatore quando lo stesso supera il 90° percentile della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per riportare l'indicatore entro la soglia del 90° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate fornisce una misura indicativa del "gap" di fattore lavoro calcolato in giornate nell'ambito dell'indicatore, e a seconda dell'entità del "gap" lo scostamento sarà classificato come "lieve" o "significativo".

Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e tengono conto dell'eventuale presenza di forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione.



ALLEGATO 2

Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.

L'indicatore si applica in presenza di "Giornate lavorate dai dipendenti".

Forza lavoro dipendente

L'indicatore misura l'affidabilità della forza lavoro dipendente complessivamente dichiarata dai contribuenti in termini di giornate lavorate dai dipendenti risultanti nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS).

L'indicatore è calcolato come scostamento tra le "Giornate lavorate dai dipendenti" e le corrispondenti giornate di lavoro stimate.

Le giornate stimate sono determinate sulla base di una funzione di regressione le cui covariate⁴ sono riportate nella seguente **Tabella delle variabili utilizzate nel modello di regressione**. La stima è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno specifico "coefficiente individuale" che risulta calcolato sulla base dei dati del panel utilizzato per la definizione dell'affidabilità contributiva relativi al medesimo contribuente qualora disponibili. La stima tiene conto di un coefficiente di rivalutazione poiché la specificazione è nei logaritmi. I criteri per la determinazione del coefficiente di rivalutazione sono riportati nell'Allegato 89 - Descrizione della metodologia statistico-economica, allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2024.

La differenza tra il numero giornate di stimate e il numero di giornate lavorate fornisce una misura indicativa del "gap" di fattore lavoro calcolato in giornate nell'ambito del modello di regressione, e a seconda dell'entità del "gap" lo scostamento sarà classificato come "lieve" o "significativo".

Tabella delle variabili utilizzate nel modello di regressione

Variabili		Interpretazione
Valore dei beni strumentali	(*)	Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,13% della forza lavoro dipendente stimata
Costo del venduto e per la produzione di servizi	(*)	Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,35% della forza lavoro dipendente stimata
Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio al netto delle spese per manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative agli immobili	(*)	Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,29% della forza lavoro dipendente stimata



Variabili		Interpretazione
Ammortamenti per beni mobili strumentali	(*)	Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,01% della forza lavoro dipendente stimata
Canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	(*)	Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,02% della forza lavoro dipendente stimata
Periodo d'imposta 2020		In corrispondenza del periodo d'imposta 2020 si ha una flessione del 28,88% della forza lavoro dipendente stimata
Periodo d'imposta 2021		In corrispondenza del periodo d'imposta 2021 si ha una flessione del 23,92% della forza lavoro dipendente stimata
Periodo d'imposta 2022		In corrispondenza del periodo d'imposta 2022 si ha una flessione del 5,91% della forza lavoro dipendente stimata
Periodo d'imposta 2023		In corrispondenza del periodo d'imposta 2023 si ha un aumento del 2,43% della forza lavoro dipendente stimata
Cooperativa		La condizione di 'Cooperativa' determina un aumento del 12,33% della forza lavoro dipendente stimata
Addetti non dipendenti	(**)	Un aumento dell'1% della variabile determina una diminuzione dello 0,35% della forza lavoro dipendente stimata
Presenza lavoro somministrato		La condizione di 'Presenza lavoro somministrato' determina una diminuzione del 3,96% della forza lavoro dipendente stimata
Numero delle unità locali	(**)	Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,12% della forza lavoro dipendente stimata
Presenze	(**)	Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,05% della forza lavoro dipendente stimata
Stagionalità fino a 4 mesi		La condizione di 'Stagionalità fino a 4 mesi' determina una diminuzione dell'8,81% della forza lavoro dipendente stimata
Stagionalità da 4 a 5 mesi		La condizione di 'Stagionalità da 4 a 5 mesi' determina una diminuzione del 5,78% della forza lavoro dipendente stimata



ALLEGATO 2

Variabili		Interpretazione
Stagionalità da 5 a 6 mesi		La condizione di 'Stagionalità da 5 a 6 mesi' determina una diminuzione del 4,48% della forza lavoro dipendente stimata
Stagionalità da 6 a 9 mesi		La condizione di 'Stagionalità da 6 a 9 mesi' determina una diminuzione del 2,20% della forza lavoro dipendente stimata
Tipologia di attività: (Ristorazione relativa a clientela non alloggiata + Servizio bar (incluso frigo bar)) / 100		Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,17% della forza lavoro dipendente stimata
Tipologia di attività: Banchettistica / 100		Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,33% della forza lavoro dipendente stimata
Tipologia di attività: Centro benessere e cure termali / 100		Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dell'1,09% della forza lavoro dipendente stimata
Tipologia di attività: Affitto sale per convegni, congressi, meeting ed eventi aziendali / 100		Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,24% della forza lavoro dipendente stimata
Tipologia di attività: Attività sportive e/o ricreative / 100		Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,98% della forza lavoro dipendente stimata
Probabilità di appartenenza al MoB 1 - Case vacanze		L'appartenenza al MoB determina una diminuzione del 33,12% della forza lavoro dipendente stimata
Probabilità di appartenenza al MoB 3 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio bassa		L'appartenenza al MoB determina una diminuzione del 22,30% della forza lavoro dipendente stimata
Probabilità di appartenenza al MoB 4 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio bassa che forniscono prevalentemente servizio di mezza pensione e pensione completa		L'appartenenza al MoB determina una diminuzione del 20,42% della forza lavoro dipendente stimata
Probabilità di appartenenza al MoB 5 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio alta		L'appartenenza al MoB determina un aumento del 22,50% della forza lavoro dipendente stimata
Probabilità di appartenenza al MoB 6 - RTA di categoria intermedia e medio bassa		L'appartenenza al MoB determina una diminuzione del 31,15% della forza lavoro dipendente stimata



ALLEGATO 2

Variabili		Interpretazione
Probabilità di appartenenza al MoB 7 - Strutture ricettive alberghiere di categoria intermedia che forniscono prevalentemente servizio di mezza pensione e pensione completa		L'appartenenza al MoB determina un aumento dell'8,09% della forza lavoro dipendente stimata
Probabilità di appartenenza al MoB 9 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio alta che forniscono prevalentemente servizio di mezza pensione e pensione completa		L'appartenenza al MoB determina un aumento del 30,33% della forza lavoro dipendente stimata
Probabilità di appartenenza al MoB 10 - Affittacamere e bed and breakfast		L'appartenenza al MoB determina una diminuzione del 27,08% della forza lavoro dipendente stimata
Probabilità di appartenenza al MoB 12 - Strutture alberghiere che offrono servizi di tipo termale		L'appartenenza al MoB determina un aumento del 17,08% della forza lavoro dipendente stimata
(Costo del venduto e per la produzione di servizi) x (Valore dei beni strumentali)	(***)	Un aumento dell'1% della variabile determina una diminuzione dello 0,003% della forza lavoro dipendente stimata
(Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio al netto delle spese per manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative agli immobili) x (Valore dei beni strumentali)	(***)	Un aumento dell'1% della variabile determina una diminuzione dello 0,003% della forza lavoro dipendente stimata
Intercetta		3,90651783109039

(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come $LN[1+XC/1.000]$ e sono espresse a prezzi costanti 2023 attraverso l'utilizzo dell'indice FOI (fonte: ISTAT).

(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come $LN[1+XN]$

(***) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come $LN(1+XS)$

La variabile dipendente è utilizzata in stima come $LN[GG]$ dove: GG è uguale al numero di giornate lavorate dai dipendenti.



Tasso medio di occupazione

L'indicatore valuta la plausibilità della percentuale di posti letto fissi mediamente occupati durante i giorni di apertura della struttura ricettiva. L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle Presenze e numero totale dei posti letto fissi.

Nel caso in cui il valore dell'indicatore sia pari o inferiore al valore della soglia di riferimento⁵, si determina il maggior valore delle Presenze calcolato come differenza tra il prodotto della soglia minima di riferimento, incrementata di un valore pari a 0.01, per il Numero totale dei posti letto fissi dichiarati e il numero di presenze dichiarato.

La differenza tra le giornate stimate con la funzione "Forza lavoro dipendente" (dopo l'aumento delle Presenze) e quelle precedentemente stimate secondo i dati dichiarati dal contribuente, rappresenta una misura del "gap" del fattore lavoro espressa in giornate. In base all'entità di tale "gap", lo scostamento viene classificato come "lieve" o "significativo".

L'indicatore si applica in presenza di "Giornate lavorate dai dipendenti".

Quota di impiego di lavoro part-time

L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo parziale ed il totale delle giornate lavorative dei dipendenti di un'impresa come risultanti nella denuncia individuale UNIMENS (INPS), rappresentando così il peso del lavoro part-time rispetto al lavoro dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa.

L'impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l'85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell'indicatore presenteranno uno scostamento classificato come "significativo", ad eccezione delle imprese fino a tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come "lieve".

Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti⁶.

L'indicatore si applica in presenza di un "Numero dipendenti INPS" maggiore di 1.

⁵ Per le soglie di riferimento differenziate per "Modello di Business" si rimanda alla Nota tecnica e Metodologica DG44U, allegato 22 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2024.

⁶ Ai fini del calcolo dello scostamento viene considerata la seguente articolazione del numero dei dipendenti INPS: i) Oltre 1 fino a 2 dipendenti; ii) Oltre 2 fino a 3 dipendenti; iii) Oltre 3 fino a 4 dipendenti; iv) Oltre 4 fino a 5 dipendenti; v) Oltre 5 dipendenti.



Quota di impiego di lavoro a termine

L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da lavoratori con contratto di lavoro dipendente a termine ed il totale delle giornate lavorative dei dipendenti di un'impresa, rappresentando così il peso del lavoro a termine rispetto al lavoro dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa.

L'impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l'85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell'indicatore presenteranno uno scostamento classificato come "significativo", ad eccezione delle imprese fino a tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come "lieve".

Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti⁶.

L'indicatore si applica in presenza di un "Numero dipendenti INPS" maggiore di 1.

Quota di impiego di lavoro stagionale

L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da lavoratori con contratto di lavoro dipendente stagionale ed il totale delle giornate lavorative dei dipendenti di un'impresa, rappresentando così il peso del lavoro stagionale rispetto al lavoro dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa.

L'impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l'85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell'indicatore presenteranno uno scostamento classificato come "significativo", ad eccezione delle imprese fino a tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come "lieve".

Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti⁶.

L'indicatore si applica in presenza di un "Numero dipendenti INPS" maggiore di 1.

Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione

L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) e il numero totale di dipendenti e collaboratori, rappresentando il peso del lavoro con contratti di collaborazione rispetto alla somma del lavoro dipendente e del lavoro con contratto di collaborazione complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa.

L'impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l'85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell'indicatore



ALLEGATO 2

presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”, ad eccezione delle imprese fino a tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come “lieve”.

Le soglie di riferimento sono differenziate per numero di dipendenti⁷.

L'indicatore si applica in presenza di almeno un “Dipendente”.

Quota di impiego di apprendisti

L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da lavoratori con contratto di lavoro dipendente di apprendistato ed il totale delle giornate lavorative dei dipendenti di un'impresa, rappresentando così il peso del lavoro in apprendistato rispetto al lavoro dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa.

L'impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l'85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell'indicatore presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”.

Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti⁸.

L'indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”.

⁷ Ai fini del calcolo dello scostamento viene considerata la seguente articolazione dei dipendenti:
i) 2 dipendenti; ii) 3 dipendenti; iii) 4 dipendenti; iv) 5 dipendenti; v) oltre 5 dipendenti.

⁸ Ai fini del calcolo dello scostamento viene considerata la seguente articolazione del numero dei dipendenti INPS: i) Fino ad un dipendente; ii) Oltre 1 fino a 2 dipendenti; iii) Oltre 2 fino a 3 dipendenti; iv) Oltre 3 fino a 4 dipendenti; v) Oltre 4 fino a 5 dipendenti; vi) Oltre 5 dipendenti.



FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell'ISAC Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Ad eccezione della variabile Numero dipendenti INPS, calcolata sul totale delle giornate dei lavoratori dipendenti risultanti nella denuncia UNIMENS di fonte INPS, tutte le altre variabili sono desunte dal corrispondente modello dichiarativo ISA, come riportato nella corrispondente Nota tecnica e Metodologica DG44U allegato 22 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2024 a cui si rimanda per i relativi elementi di dettaglio. Sono state prese in considerazione le comunicazioni obbligatorie dall'archivio UNISOMM per determinare i dipendenti utilizzati in somministrazione.

Addetti⁹ (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti INPS + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa + Numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + Numero associati in partecipazione.

Addetti (società) = Numero dipendenti INPS + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + Numero associati in partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.

Addetti non dipendenti¹⁰ (ditte individuali) = Titolare + Numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + Numero associati in partecipazione.

Addetti non dipendenti (società) = Numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + Numero associati in partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci.

⁹ Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa, il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell'attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12. Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12).

¹⁰ Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell'attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12. Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a "Numero di mesi di attività nel corso del periodo d'imposta" diviso 12, allora il numero addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare - Numero dipendenti ISA). Il Numero dipendenti ISA è pari al Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente diviso 312.



Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero.

Costo del venduto e per la produzione di servizi¹¹ = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti] - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.

Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del numero dei Giorni di apertura dell'esercizio nell'anno.

Numero delle unità locali = Numero delle unità locali con Comune compilato e le Presenze maggiori di zero.

Numero dipendenti INPS = "Giornate lavorate dai dipendenti" diviso 312.

Numero totale dei posti letto fissi = Somma dei prodotti tra Posti letto fissi e il valore minimo tra [(312 e Giorni di apertura dell'esercizio nell'anno) diviso 312] per tutte le unità locali.

Periodo d'imposta 2020 = 1 nel periodo d'imposta 2020; altrimenti la variabile assume valore zero.

Periodo d'imposta 2021 = 1 nel periodo d'imposta 2021; altrimenti la variabile assume valore zero.

Periodo d'imposta 2022 = 1 nel periodo d'imposta 2022; altrimenti la variabile assume valore zero.

Periodo d'imposta 2023 = 1 nel periodo d'imposta 2023; altrimenti la variabile assume valore zero.

Presenze = Somma delle Presenze per tutte le unità locali.

Stagionalità da 4 a 5 mesi = 1 se **Giorni di apertura** è maggiore di 124 e minore o uguale a 155; altrimenti assume valore pari a zero.

Stagionalità da 5 a 6 mesi = 1 se **Giorni di apertura** è maggiore di 155 e minore o uguale a 186; altrimenti assume valore pari a zero.

Stagionalità da 6 a 9 mesi = 1 se **Giorni di apertura** è maggiore di 186 e minore o uguale a 279; altrimenti assume valore pari a zero.

¹¹ Ad esclusione dell'utilizzo nell'ambito dell'indicatore "Costo del venduto e per la produzione dei servizi per addetto", se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.



ALLEGATO 2

Stagionalità fino a 4 mesi = 1 se **Giorni di apertura** è maggiore di zero e minore o uguale a 124; altrimenti assume valore pari a zero.

Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell'attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.

